



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NUMERO 2019/D.01749

DEL 31/05/2019

OGGETTO

ACQUISTO SPECIALITA' MEDICINALI KISQALI (p.a. Ribociclib) 200 MG CPR E IBRANCE (p.a. Palbociclib) 100 e 125 MG CPS,
PER PROSECUZIONE TERAPIE FARMACOLOGICHE DOMICILIARI.

Struttura Proponente	Economato - Proweditorato		
Documenti integranti il provvedimento:			
Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

Economico Patrimoniale	Farmaceutica Territoriale
Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ)	

RISERVATO ALL'UNITA' OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di Costo	Importo €	Centro di Costo	Importo €

Gaetano Rinaldi

Il Dirigente dell'Unità Operativa

<

Vista la deliberazione del Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 2018/00904 del 20/12/2018, con cui è stato conferito al dr. Gaetano Rinaldi l’incarico temporaneo di Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato;

Viste le D.D.G.:

- n. 2017/00636 del 10/10/2017 di approvazione e adozione del nuovo regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti, come modificato con deliberazione Commissoriale n. 2018/00463 del 27/06/2018;
- n. 2017/00640 del 10/10/2017, con cui sono stati individuati i titolari delle strutture a valenza gestionale autorizzati all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale;

Dato atto che per effetto di quanto previsto dall’elenco allegato alla predetta D.D.G. 2017/00640 l’U.O.C. Provveditorato-Economato è stata autorizzata all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale nelle materie afferenti la struttura complessa;

Premesso che in fase di dimissione ospedaliera o a seguito di visita specialistica ambulatoriale, ai malati cronici affetti da gravi patologie invalidanti o per i quali non esiste valida alternativa terapeutica, vengono prescritte terapie farmacologiche da effettuarsi al domicilio, ma che devono essere dispensate solo dalle strutture pubbliche;

Costatato che l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) classifica i farmaci di nuova formulazione in classe “OSP” riservandone la prescrizione e la dispensazione esclusivamente alle strutture pubbliche, sia ai fini di una corretta sorveglianza post marketing, sia ai fini di un effettivo risparmio;

Considerato che la Regione Basilicata con D.G.R. n. 680 del 8 maggio 2006, ha stabilito la procedura regionale che assicura ai pazienti l’accesso alla terapia con i farmaci in regime di rimborsabilità H e regime di fornitura OSP-2, specificando che “il primo ciclo di terapia debba essere dispensato direttamente dal centro prescrittore, mentre i cicli successivi saranno erogati dalle Aziende Sanitarie Locali di appartenenza per il tramite dei servizi farmaceutici aziendali”;

Preso atto che:

- con nota prot. 57995 del 31/05/2019 agli atti della U.O.C. proponente, la Dirigente della Farmacia Territoriale di Villa D’Agri ha rappresentato la necessità dell’acquisto delle sottoindicate specialità medicinale:
Kisqali (p.a. Ribociclib) 200 mg cpr n. 12 cf. da 63 cpr (756 cpr) e n. 12 cf. da 42 cpr (504 cpr)
Ibrance (p.a. Palbociclib) 100 mg e 125 mg cps n. 10 cf. da 100 mg (210 cps) e n. 10 cf. da 125 mg (210 cps)
- il fabbisogno richiesto è necessario per tutte le Farmacie Territoriali Aziendali, per garantire la continuità terapeutica ai pazienti in trattamento farmacologico domiciliare, giusta piani terapeutici autorizzati da Centri prescrittori, agli atti dei Servizi interessati;

Dato atto che, nel rispetto della vigente normativa a tutela della privacy prevista dal D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. vengono omesse le generalità dell’assistito;

Ritenuto dover garantire la continuità dei trattamenti farmacologici, al fine di evitare l’aggravarsi delle malattie cui l’assistito in questione è affetto, ed in quanto riconducibile al diritto soggettivo alla salute costituzionalmente protetto;

Preso atto che il bene richiesto appartiene ad una delle categorie merceologiche per le quali gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale devono ricorrere al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure o a Consip S.p.A. o approvvigionarsi da altro soggetto aggregatore in presenza di accordo di collaborazione fra soggetti aggregatori;

Visti:

- Il D.L. n. 66 del 24/04/2014 che ha previsto che con apposito D.M. entro il 31 dicembre di ogni anno sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie di superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche e gli enti del SSN ricorrono a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;
- L’art. 1, commi da 548 a 550 della Legge n. 208 del 28/12/2015 – Legge di Stabilità 2016- che ha previsto che gli enti del SSN sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 9, comma 3, del D.L.

24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla L. 23/06/2014, n. 89, avvalendosi in via esclusiva delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero di Consip S.p.A.;

- Il DPCM 24/12/2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 32 del 09/02/2016 avente ad oggetto “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 Giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi”, con il quale sono state previste per il SSN e per il biennio 2016-2017 le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà, tra le quali sono inclusi i farmaci;
- il D.P.C.M. dell’11/07/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 16/08/2018 con cui sono state aggiornate per l’anno 2018 le categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorietà per l’acquisizione di beni e servizi a carico del S.S.N. tra le quali rientra anche quella inerente la fornitura di farmaci;

Richiamate le sottoindicate precedenti deliberazioni concernenti la presa d’atto delle Determinazioni Dirigenziali del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore-, con cui sono state aggiudicate, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, le seguenti forniture di prodotti farmaceutici in fabbisogno alle Aziende del servizio Sanitario della Regione Basilicata:

- D.D.G. n. 2016/00521 del 02/08/2016, forniture di prodotti farmaceutici aggiudicate nell’ambito del SDAPA Edizione 1
- D.D.G. n. 2016/00739 dell’11/11/2016, forniture di prodotti farmaceutici inclusi nel Prontuario Ospedale-Territorio (PHT) – aggiudicati nell’ambito del SDAPA Edizione 1;
- D.D.G. n. 2016/00747 del 14/11/2016, forniture di prodotti farmaceutici aggiudicate nell’ambito del SDAPA Edizione 2;
- D.D.G. n. 2018/00043 del 26/01/2018, forniture di prodotti farmaceutici aggiudicate nell’ambito del SDAPA Edizione 3;

Dato atto che nella nota anzidetta, la suddetta responsabile ha chiarito che i medicinali richiesti non sono presenti in alcuna delle aggiudicazioni di cui ai provvedimenti innanzi richiamati;

Preso atto delle motivazioni esplicitate dall’U.O. Farmaceutica Territoriale nella predetta nota e dalla documentazione allegata, dalle quali si evince che il farmaco in parola, in base ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva da parte dei Centri Autorizzati, può considerarsi infungibile e, pertanto, non è possibile procedere all’acquisto dello stesso se non attraverso delle procedure negoziate con la Ditta produttrice atteso che la richiesta individua un determinato prodotto con nome commerciale e produttore ben definito;

Dato atto che con le richiamate D.D.G. è stato stabilito e precisato, che per i prodotti farmaceutici inclusi nell’elenco lotti infruttuosi, nelle more di una nuova procedura di gara di cui al documento di programmazione delle iniziative della SUA-RB quale Soggetto Aggregatore di riferimento si dovrà, in applicazione e nelle modalità di cui al D.P.C.M. 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 32 del 09/02/2016), approvvigionarsi, per i fabbisogni strettamente necessari, attraverso l’attivazione di autonome procedure di gara ricorrendo anche agli strumenti telematici all’uopo disponibili su: www.acquisinretpa.it;

Vista la nota prot. 201518/2016 del Ministero dell’Economia e Finanza e del Ministero della Salute che fornisce indicazioni in assenza di iniziative attiva da parte del Soggetto Aggregatore;

Vista la Legge 11/12/2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), che all’art. 1, comma 421, ha introdotto il comma 3-bis al citato D.L. n. 66/2014, il quale prevede che *“Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l’Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)”*;

Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha reso obbligatorio per gli Enti del S.S.N. l’utilizzo per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip degli strumenti di negoziazione telematica;

Verificato che non sono attive convenzioni definite da Consip S.p.A. relative alla fornitura della specialità medicinale oggetto del presente atto, e sussiste la necessità di assicurare il trattamento farmacologico del paziente avente diritto;

Visto il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. portate dal D.Lg.vo 19/04/2017, n. 56, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

Ritenuto di provvedere all'acquisizione di quanto oggetto ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b), punto 2) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in quanto le suddette specialità medicinale sono prodotte e commercializzate in esclusiva per tutto il territorio nazionale rispettivamente dalle società Novartis Farma S.p.A. (Kisqali 200 mg cpr) e Pfizer S.r.l. (Ibrance 100 mg e 150 mg);

Verificato che relativamente all'acquisto dei suddetti farmaci gli stessi sono già stato oggetto di precedenti trattativa dirette sul MEPA con i suindicati operatori economici, le cui risultanze sono state recepite con D.D.G. n. 2018/00837 del 02/12/2018 e n. 2018/00715 del 17/10/2018;

Verificato, altresì, che prezzi di acquisti dei farmaci in questione sono gli stessi di quelli praticati ad altre Aziende del SSN;

Ritenuto dover provvedere all'acquisto dei medicinali in argomento, per il quale i fabbisogni sono difficilmente programmabili trattandosi di prodotti destinati ad assicurare il prosieguo di terapia personalizzata, per la quale sussiste la necessità di una disponibilità immediata al fine di non interrompere l'indispensabile attività assistenziale, demandando alle Farmacie Territoriali Aziendali l'emissione degli ordinativi di acquisto e la somministrazione agli assistiti interessati;

Acquisito on-line il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) relativi ai suddetti operatori economici, e il documento attestante l'assenza di annotazioni nel casellario Anac sui predetti operatori economici, agli atti della U.O.C. proponente;

Vista infine, la D.D.G. n. 2013/00756 del 18/12/2013, concernente l'approvazione del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza;

Atteso che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 6 del suddetto Codice;

Determina

Giuste le motivazioni espresse nella narrativa che precede, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di disporre ai sensi dell'art. 1, comma 421 della Legge 11/12/2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), l'acquisto dalle Ditta Novartis Farma S.p.A. e Pfizer S.r.l. delle specialità medicinali Kisqali (p.a. Ribociclib) 200 mg cpr e Ibrance (p.a. Palbociclib) nelle formulazioni da 100 mg e 125 mg cps, nelle quantità e ai prezzi unitari, Iva esclusa riportati nelle tabelle che seguono:

Ditta Novartis Farma S.p.A. C.I.G. ZE128A8E47

Specialità medicinale	Principio attivo	Cf	Numero confezioni	Prezzo Unitario a cf.	Prezzo unitario per cpr	Prezzo totale
Kisqali 200 mg cpr	Ribociclib	63 cpr	12	€ 1.862,31	€ 29,56048	€ 22.347,72
Kisqali 200 mg cpr	Ribociclib	42 cpr	12	€ 1.241,54	€ 29,56048	€ 14.898,48
Importo totale						€ 37.246,20

Ditta Pfizer S.r.l.

C.I.G. Z2828A8D70

Specialità medicinale	Principio attivo	Cf	Numero confezioni	Prezzo Unitario a cf.	Prezzo unitario per cps	Prezzo totale
Ibrance 100 mg cps	Palbociclib	21	10	€ 1.980,00	€ 94,2858	€ 19.800,00
Ibrance 125 mg cps	Palbociclib	21	10	€ 1.980,00	€ 94,2858	€ 19.800,00
Importo totale						€ 39.600,00

2. Di dare atto che:

- L'acquisto in parola è relativo alle specialità medicinali di cui alla richiesta esplicitata in premessa, a tutela della continuità terapeutica ed esclusivo (prodotti in privativa dalla Ditta indicata) e che la responsabilità dell'individuazione del farmaco da acquistare attraverso l'indicazione del principio attivo, nome commerciale, Ditta produttrice, formulazione codice AIC e tutto quanto riportato nelle richieste in parola ricade nelle singole Farmacie Territoriali;

- l'acquisto dei farmaci di cui trattasi viene effettuato ai sensi dell'art. 1 comma 421 della Legge 232/2016 attesa l'assenza di un contratto attivo presso il soggetto aggregatore di riferimento (SUA-RB) o Consip ed appurata la mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del C.I.G.
 - all'acquisto dei prodotti in questione provvederanno le singole Farmacie Territoriali, previa emissione dei relativi ordinativi di fornitura tramite procedura ordini del sistema di contabilità aziendale.
 - Ai fini dell'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., i codici identificativi gara sono quelli riportati a fianco di ciascuna fornitura.
3. Di dare atto, altresì, che:
- L'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 84.530,82 Iva compresa, farà carico al budget assegnato alla Farmaceutica Territoriale del bilancio per l'esercizio in corso, codice conto CE.COPRO.AC BEN 01.01.001.001 "Distribuzione diretta";
 - l'avviso di post-informazione concernente il presente affidamento, è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Albo on-line" presente nel sito web dell'Azienda Sanitaria.
4. Di precisare che le fatture relative alle forniture eseguite saranno liquidate dal Dirigente della Farmacia Territoriale, con l'osservanza di quanto previsto dalla D.D.G. n. 2017/00636 del 10/10/2017, richiamata nelle premesse, come modificata con deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018.
5. Di disporre, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell'Azienda Sanitaria all'indirizzo nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.
6. Di riservarsi la risoluzione anticipata del presente affidamento nell'ipotesi di attivazione di convenzioni /contratti da parte dei soggetti aggregatori di cui fa parte la Consip e la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore.
7. Di dare atto che tutta la documentazione a supporto della presente determinazione è depositata presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
8. Di trasmettere il presente provvedimento, tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. Aziendali indicate in frontespizio.

>

Tommaso Schettini

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gaetano Rinaldi

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.